

**Linee guida attuative del regime transitorio di cui al DL 16.7.2020 n.76 conv. L. 11.9.2020 n.120 e successive modificazioni per le procedure di affidamento di servizi e forniture sottosoglia disciplinate dal “Regolamento per gli acquisti di servizi e forniture sottosoglia” approvato dal consiglio di Amministrazione di ECOCERVED S.c.a.r.l. in data 17.12.2019**

Tipo Documento	Integrazione Regolamento per gli acquisti
Ver./Rev.	2
Titolo Documento	Linee guida attuative del regime transitorio di cui al DL 16.7.2020 n.76 conv. L. 11.9.2020 n.120 e successive modificazioni e di seguito definito per brevità “DL 16.7.2020 n.76 conv. L. 11.9.2020 n.120” per le procedure di affidamento diservizi e forniture sottosoglia
Redatto da	S. Gallo
Riesaminato da	OdV
Approvato da	CdA
Data approvazione	23.11.2021

Visto il DL 16.7.2020 n.76 conv. L. 11.9.2020 n.120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;

Visto in particolare l’art. 1, comma 1, del DL 16.7.2020 n.76 conv. L. 11.9.2020 n.120 e successive modificazioni recante norme in materia di contratti pubblici sotto soglia comunitaria, a tenore del quale “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021”.

Visto l’art. 51 del DL 77/2021 convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2021 n.108;

Visto il “REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI DI SERVIZI E FORNITURE SOTTOSOGLIA” approvato dal Consiglio di Amministrazione di ECOCERVED S.c.a.r.l. in data 17.12.2019;

Ravvisata la necessità di garantire la conformità delle procedure sottosoglia alla disciplina introdotta dal DL 16.7.2020 n.76 conv. L. 11.9.2020 n.120 e dal DL 77/2021 convertito in Legge 29 luglio 2021 n.108, mediante approvazione della presente appendice al “REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI DI SERVIZI E FORNITURE SOTTOSOGLIA”;

Si sottopone ad approvazione la presente appendice al “REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI DI SERVIZI E FORNITURE SOTTOSOGLIA” approvato dal Consiglio di Amministrazione di ECOCERVED S.c.a.r.l. in data 17.12.2019;

#### **Art. 1 – Finalità dell’Appendice e ambito applicativo del regime transitorio di cui all’art. 1 del DL 16.7.2020 n.76 conv. L. 11.9.2020 n.120.**

Le disposizioni di cui al presente atto si applicano in via transitoria al “REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI DI SERVIZI E FORNITURE SOTTOSOGLIA” approvato dal Consiglio di Amministrazione di ECOCERVED S.c.a.r.l. in data 17.12.2019 (d’ora innanzi “Regolamento”), al fine di garantire la conformità delle procedure sottosoglia alla disciplina introdotta dal DL 16.7.2020 n.76 conv. L. 11.9.2020 n.120 e ss.mm.ii.

Le disposizioni di cui al presente atto si applicano fatte salve diverse interpretazioni ministeriali o provvedimenti normativi intervenuti successivamente alla sua entrata in vigore.

2. Le disposizioni di cui al presente atto si applicano alle procedure di affidamento di importo inferiore alle soglie comunitarie qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023.

3. Alle procedure sottosoglia si applicano, anche nel regime transitorio fino al 30 giugno 2023, i principi e le disposizioni previste dall’art. 36, comma 1, del Dlgs. 50/2016, come altresì richiamati dall’art. 1 del “Regolamento”.

#### **Art. 2 – Termini di conclusione dei procedimenti sottosoglia.**

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 1, DL 16.7.2020 n.76 conv. L. 11.9.2020 n.120, fino al 30.06.2023:

Pubblico

a) per gli affidamenti di importo inferiore a 150.000 euro per i lavori, e inferiore a 139.000 per servizi e forniture, l'individuazione definitiva del contraente deve di regola avvenire entro due mesi dall'atto di avvio del procedimento.

Nel caso di adozione della determina a contrarre di cui all'art. 8 del Regolamento, essa costituisce l'atto di avvio del procedimento, il quale si conclude con la determina di affidamento.

Nel caso di adozione della determina unica semplificata di cui all'art. 9 del Regolamento, non assumono rilevanza altri atti adottati nella fase istruttoria (es. richiesta preventivi).

b) per le procedure negoziate previa consultazione di operatori economici, di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del DL 16.7.2020 n.76 conv. L. 11.9.2020 n.120, di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria per i lavori, e a pari o superiore a 139.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria per servizi e forniture, l'aggiudicazione deve di regola avvenire entro quattro mesi dall'atto di avvio del procedimento, il quale si individua nella determina a contrarre di cui all'art. 15 del Regolamento.

2. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al precedente comma 1, il Responsabile del Procedimento è tenuto a motivare, nella determina di affidamento, le ragioni del superamento dei termini normativamente previsti.

### Art. 3 – Affidamenti diretti

1. Gli affidamenti diretti sono consentiti, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) DL 76/2020 conv. L.120/2020, per importi inferiori a 139.000 euro (IVA esclusa).

2. Al fine di garantire il rispetto dei principi di economicità e concorrenza, e alla luce delle indicazioni contenute nel documento ANAC del 3.8.2020<sup>1</sup>, l'affidamento diretto deve essere di regola preceduto dall'acquisizione e confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici, fatti salvi gli affidamenti di valore inferiore a 5.000 euro, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento. Il confronto competitivo negli affidamenti diretti avviene secondo le modalità riportate nella seguente tabella, con l'introduzione della fascia numero 3 per affidamenti diretti tra 40.000 € e 139.000 €.

Fascia	Fascia di importo	Numero minimo di operatori da invitare
1	€ 5.000 - € 20.000	2 operatori
2	€ 20.001 - € 39.999,99	3 operatori
3	€ 40.000 - € 138.999,99	4 operatori

Nel caso di affidamenti di servizi ad elevato contenuto professionale, per i quali sono richieste competenze tecniche altamente specialistiche non agevolmente rinvenibili sul mercato o infungibili, il RUP può motivatamente procedere ad affidamento diretto senza obbligo di consultazione fino all'importo massimo consentito inferiore a 139.000 euro.

3. Gli affidamenti diretti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) DL 76/2020 conv. L.120/2020 (di valore inferiore a 139.000 €) sono affidati, a discrezione della Società, con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente vantaggiosa, valutando in ogni caso il necessario rispetto del termine dei due mesi per la conclusione del procedimento.

<sup>1</sup> Nel predetto documento del 3.8.2020, l'ANAC ha osservato che "deve continuare a essere considerata una best practice la scelta della stazione appaltante di acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari e di procedere al confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici"

Per affidamenti infra 40.000 €, la procedura è, di regola, svolta in maniera informale e la raccolta dei preventivi può avvenire anche attraverso lo strumento della PEC.

Qualora l'aggiudicazione avvenga sulla base di una valutazione qualità/prezzo delle offerte, a seguito della quale il RUP produce idonea documentazione a supporto delle ragioni della scelta dell'affidatario, nella richiesta di preventivi il RUP indica gli elementi qualitativi ed economici che saranno oggetto di valutazione.

Per affidamenti di valore superiore a 40.000 € viene di regola utilizzato lo strumento della RDO su MEPA.

4. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati, a norma dell'art. 1, comma 3, DL 76/2020 conv. L.120/2020, mediante determina unica semplificata ai sensi dell'art. 32, comma 2, Il periodo del DLgs. 50/2016, come previsto altresì dall'art. 9 del Regolamento.

5. Negli affidamenti diretti, a tenore dell'art. 1, comma 4, DL 76/2020 conv. L.120/2020, non viene di regola richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del DLgs. 50/2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nella richiesta di preventivo, ovvero nella Trattativa diretto o nella RDO. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo art. 93.

6. Gli affidamenti diretti sono soggetti al principio di rotazione di cui all'art. 36, comma 1, del DLgs. 50/2016 e agli articoli 6 e 7 del Regolamento.

Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione degli inviti, l'operatore invitato e non affidatario può essere sempre reinvitato laddove tra il precedente affidamento e l'avvio della nuova procedura siano decorsi più di 36 mesi in applicazione delle Linee guida ANAC n.4.

La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico e nella medesima fascia di valore economico. Sono previste le seguenti fasce di valore economico:

FASCIA A	da € 5.000 fino a € 20.000*
FASCIA B	da € 20.001 fino a € 40.000*
FASCIA C	da € 40.001 fino a € 139.000,00**
FASCIA D	da 139.001 a 213.999,99***

In relazione alle fasce di valore economico all'interno delle quali si attua la rotazione, si precisa che la suddivisione in fasce è motivata da quanto previsto dalle normative e Linee guida ANAC sottoindicate:

\*Linee guida ANAC numero 4 recanti disposizioni in merito alla semplificazione per le verifiche sui requisiti negli affidamenti diretti per fasce di importo.

\*\* Art. 1, comma 2, lett. a) DL 76/2020 conv. L.120/2020 e ss.mm.ii, in seguito al quale gli affidamenti diretti sono consentiti per importi inferiori a 139.000 euro (IVA esclusa).

\*\*\* Art. 35 comma 1 lettera c del Codice dei contratti pubblici.

7. Fermo restando gli obblighi di trasparenza di cui all'art. 13 del Regolamento, negli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro non è richiesta la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento.

8. Ferme restando le modalità di verifica dei requisiti di cui all'art. 12 del Regolamento, fino al 30.06.2023 è sempre autorizzata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) DL 76/2020 conv. L.120/2020, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Dlgs. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali (ove richiesti).

9. Negli affidamenti diretti la stipula del contratto avviene con le modalità di cui all'art. 32, comma 14, Dlgs. 50/2016 e dell'art. 13 del Regolamento.

#### **Art. 4 – Procedure negoziate previa consultazione**

1. Le procedure negoziate previa consultazione di almeno cinque operatori economici sono consentite, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) DL 76/2020 conv. L.120/2020, da 139.000 euro fino all'importo inferiore alle soglie comunitarie (IVA esclusa).

2. L'individuazione degli operatori economici da invitare avviene, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) DL 76/2020 conv. L.120/2020, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate. Il RUP motiva nella determina a contrarre i criteri adottati in concreto per garantire la diversificazione territoriale ovvero le ragioni che rendono necessaria, in relazione alla natura delle prestazioni, la prossimità della sede operativa degli operatori economici rispetto al luogo di esecuzione del contratto. Nel caso di invito rivolto a tutti gli operatori economici che abbiano manifestato l'interesse a seguito della pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato, ovvero rivolto a tutti gli operatori iscritti in un elenco aperto, il principio di rotazione e l'obbligo della diversificazione territoriale non trovano applicazione. Rimane fermo quanto, con le predette prescrizioni, quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 19 del Regolamento.

3. Fatte salve le disposizioni che seguono, le modalità di espletamento delle indagini di mercato e l'espletamento della procedura sono disciplinate dagli articoli da 16 a 24 del Regolamento.

4. Il RUP, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) DL 76/2020 conv. L.120/2020, è tenuto a pubblicare sul profilo di committente (Amministrazione Trasparente) l'avviso di avvio della procedura negoziata, riportando le seguenti informazioni:

- a) oggetto dell'affidamento;
- b) importo dell'affidamento;
- c) modalità adottata per l'individuazione degli operatori economici da invitare (evitando in ogni caso di indicare il nominativo degli operatori invitati);
- d) estremi della determina a contrarre;
- e) responsabile del procedimento;

5. Nel caso in cui il RUP pubblichi l'avviso di manifestazione di interesse di cui all'art. 17 del Regolamento, esso tiene luogo anche dell'avviso di avvio della procedura negoziata. In tal caso, l'avviso di manifestazione di interesse riporta la seguente dicitura: "Il presente avviso assolve all'obbligo di cui dell'art. 1, comma 2, lett. b) DL 76/2020 conv. L.120/2020, in relazione alla pubblicazione dell'avviso di avvio della procedura negoziata".

6. Nelle procedure negoziate di cui al presente articolo, a tenore dell'art. 1, comma 4, DL 76/2020 conv. L.120/2020, non viene di regola richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Dlgs. 50/2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di manifestazione di interesse ovvero nella lettera di invito. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo art. 93. In

caso di richiesta della garanzia provvisoria in deroga all'art. 1, comma 4, DL 76/2020 conv. L.120/2020, nell'avviso di manifestazione di interesse di cui all'art. 17 del Regolamento va riportata la dicitura "Questa Società richiederà la garanzia provvisoria ai concorrenti invitati a presentare offerta, di importo pari all'1% (unopercento) dell'importo a base di gara".

7. Nelle procedure negoziate di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) DL 76/2020 conv. L.120/2020, il RUP, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del DLgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procede all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso, valutando il rispetto del termine di conclusione del procedimento pari a quattro mesi dall'adozione della determina a contrarre fino alla determina di aggiudicazione. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, la Società procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del DLgs. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Tale disposizione deve essere inserita tra le informazioni contenute nella lettera di invito di cui all'art. 21, comma 2, del Regolamento.

8. Il RUP è tenuto a pubblicare sul profilo di committente (Amministrazione Trasparente) l'avviso sui risultati della procedura di affidamento che contiene:

- a) oggetto dell'affidamento;
- b) importo dell'affidamento a base di gara e l'importo di aggiudicazione;
- c) il nominativo dell'aggiudicatario;
- d) il nominativo dei soggetti invitati;
- e) il responsabile del procedimento.

#### **Art. 5 – Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente appendice, si applicano le disposizioni del Regolamento, purchè compatibili con le norme del DL 76/2020 conv. L.120/2020 e ss.mm.ii.